CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORESTO SPARSO ED IL COMUNE DI GANDOSSO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022

L'anno **2026**, il giorno _____ del mese di _____

**TRA**

Il/la Sig./ra …….., nata/o a …… il …….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **FORESTO SPARSO (BG),** codice fiscale …….. che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area ……, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "***Comune di provenienza***"

**E**

Il/la Sig./ra …….., nata/o a …… il …….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **GANDOSSO (BG),** codice fiscale …….. che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area ……, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "***Comune utilizzatore***"

**PREMESSO** che:

- ✓ l'art. 23, comma 1, del C.C.N.L. 16.11.2022 prevede:

  "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";
- ✓ il Comune di Gandosso ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un periodo decorrente dal 01.02.2026 sino al 31/12/2026 e per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, la Sig.ra _____ dipendente del Comune di Foresto Sparso, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di Istruttore Tecnico;
- ✓ la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;
- ✓ il Comune di Foresto Sparso ha prestato assenso all'utilizzo richiesto, con l'approvazione della convenzione di utilizzo del personale con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___;
- ✓ il Comune di Gandosso ha approvato la convenzione di utilizzo del personale giusta deliberazione della Giunta comunale n. ___ del ___;
- ✓ la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Foresto Sparso, in quanto il servizio presso il Comune di Gandosso avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto e finalità**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo della Sig.ra _____ dipendente del Comune di Foresto Sparso, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di Istruttore Tecnico da parte del Comune di Gandosso, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 16.11.2022 e della funzione

associata. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Gandosso delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. La dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

**Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione**

La Sig.ra _____ è comandata a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Gandosso per n. 8 ore settimanali rispetto alle 36 ore settimanali del tempo lavoro. Per tutta la durata della convenzione la Sig.ra _____ presterà servizio presso il Comune di Gandosso di norma nei seguenti giorni:

giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30

sabato: dalle ore 8,30 alle ore 12,30

con la flessibilità in entrata prevista nel Comune utilizzatore.

**Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata dal 01-02-2026 e fino al 31-12-2027.

Cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

La proroga sarà possibile, con l'assenso di entrambi gli Enti e della dipendente interessata, tramite scambio di corrispondenza.

È escluso il rinnovo tacito.

Il comune di Foresto Sparso ed il comune di Gandosso si riservano il diritto di esercitare il recesso unilaterale dalla presente convenzione.

Il recesso può essere deliberato dalla Giunta comunale di uno dei Comuni, ed avrà effetto trascorsi 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento all'altro Comune.

In caso di recesso, il dipendente rientra a tempo pieno presso il comune di Foresto Sparso.

**Art. 5 - Gestione giuridica e rilevazione delle presenze**

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Gandosso:

- ✓ la gestione giuridica della dipendente resta assegnata al Comune di provenienza che risulterà l'unico datore di lavoro del dipendente;
- ✓ la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di provenienza;

Il Comune utilizzatore provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di provenienza, a cui spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti alla dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di provenienza, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune utilizzatore.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

**Art. 6 - Oneri della convenzione**

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna Amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione del tempo di utilizzo da parte del Comune utilizzatore (8 ore settimanali, 8/36).

Il Comune utilizzatore verserà, previa formale richiesta ed entro 30 giorni da questa, al Comune di provenienza le spese dovute per il trattamento economico fondamentale riconosciuto alla dipendente, compresi oneri riflessi e l'IRAP.

Il Comune utilizzatore si impegna a rimborsare al Comune di provenienza il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento della dipendente, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

Ogni Ente provvederà autonomamente al riconoscimento del trattamento economico accessorio derivante dall'applicazione dei contratti collettivi decentrati sottoscritti alla dipendente parametrate anche alla misura della presenza in servizio durante l'utilizzo congiunto.

**Art. 7 - Risoluzione**

Il presente accordo si intende risolto qualora si rilevino i seguenti adempimenti gravi:

1. quando il Comune utilizzatore utilizzi il personale in convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute

2. quando il Comune utilizzatore contravvenga ai propri impegni impedendo al suddetto personale, di operare effettivamente presso di esso.

**Art. 9 - Controversie**

Le parti convengono che gli eventuali conflitti tra gli enti convenzionati, in ordine all'attività oggetto della convenzione, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato d'intesa tra le parti, o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Bergamo.

**Art. 10 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Funzioni locali vigente.

| Per il Comune di Gandosso | Per il Comune di Foresto Sparso | Per il dipendente |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |